

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del Deputato PICCOLI

Presentata il 2 agosto 1973

Istituzione di una Giunta per la protezione dell'ambiente e del territorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quasi tutti gli Stati industrialmente più sviluppati hanno avvertito, in questi ultimi anni, la necessità di articolare istituzionalmente la politica dell'ambiente con la creazione di organi politici ed amministrativi di vario tipo: dal modello dell'EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti, al britannico Department of the Environment al francese Ministère de l'Environnement. Anche sul piano parlamentare nei tre paesi sopracennati si è registrato un accentuato interesse per questi problemi, sia attraverso l'allargamento delle competenze delle Commissioni permanenti, sia attraverso la creazione di comitati *ad hoc*. Analogo sviluppo si è recentemente riscontrato sul piano europeo, rispettivamente presso la CEE e in seno al Parlamento europeo.

Questi sviluppi organizzativi dimostrano, dunque, che v'è una generale tendenza a costituire, a livello di studio e di decisione, sia nel settore dell'esecutivo sia in quello del legislativo, un momento di sintesi, ritenuto necessario all'inquadramento corretto dei problemi ed alla instaurazione di meditate priorità.

Anche il Parlamento italiano, per tempo, si è posto il problema dello studio della complessa problematica ambientale, nonché della opportuna sensibilizzazione dell'opinione pub-

blica, con l'istituzione presso la Camera dei deputati del Comitato di studio sul problema delle acque in Italia, e, presso il Senato della Repubblica, della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Come è noto, poi, il Governo, riconoscendo la validità dell'iniziativa e l'autonomia di tale problematica, ha recentemente istituito l'incarico di Ministro per i problemi dell'ambiente.

Questi precedenti giustificano la proposta di creare, presso la Camera dei deputati, un organo permanente che costituisca un punto fermo di riferimento per l'esame omogeneo e unitario degli aspetti ecologici della legislazione italiana.

Questo organo, cui non sembra opportuno in questo momento attribuire funzioni legislative, dovrebbe svolgere compiti di consulenza alle Commissioni permanenti, di studio e sintesi di eventuali soluzioni, di controllo e indirizzo dell'azione governativa. I principali compiti, quindi, dell'organo, potrebbero essere così individuati:

studio della legislazione italiana relativa alla tutela dell'ambiente naturale;

predisposizione di pareri obbligatori nei confronti delle Commissioni primarie, sulle questioni e sui progetti di legge a queste affidate, che, direttamente o indirettamente, abbiano attinenza con problemi ecologici;

potestà di indirizzo e controllo, sia in relazione all'attività governativa, sia attraverso la promozione anche di indagini conoscitive, acquisizione di dati e notizie ai sensi degli articoli 143 e 144 del Regolamento della Camera dei deputati;

potestà di esternazione nei confronti dell'Assemblea sui risultati così conseguiti e indicazioni di eventuali opportune iniziative legislative.

La vastità delle così delineate competenze suggerisce la opportunità che nell'ambito di questo organo si costituiscano dei comitati competenti per singole materie, la cui istituzione può essere definita *una tantum*, ovvero rimessa alla discrezionalità dell'istituendo organo: in ogni caso uno di essi potrebbe essere costituito dal già esistente Comitato di studio sul problema delle acque in Italia, in considerazione dell'avanzato stato dei suoi lavori

e della specificità dei problemi connessi all'inquadramento idrico.

Accogliendo questo modello organizzativo, si possono individuare tre Comitati con le seguenti competenze:

1) salvaguardia dell'ambiente naturale (protezione del paesaggio, della flora e della fauna; parchi e riserve; parchi marini; aspetti pedagogico-educativi e di formazione del personale addetto alla tutela dell'ambiente);

2) sistemazione idraulica e difesa del suolo (regolazione dei corsi d'acqua, difesa del territorio contro le esondazioni, lotta contro la erosione del suolo, sistemazione idraulico-forestale);

3) inquinamenti delle acque, sia superficiali sia sotterranee; sia interne sia marine; dell'aria, del suolo e difesa dai rumori; igiene degli ambienti di lavoro.

TESTO PROPOSTO

ART. 18-bis.

La Giunta per la protezione dell'ambiente e del territorio è composta di trenta deputati nominati dal Presidente appena costituiti i Gruppi parlamentari all'inizio di ciascuna legislatura.

La Giunta è competente all'esame, per il parere, di tutti i progetti di legge direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente naturale e della sicurezza del territorio e delle acque interne e marine.

La Giunta può procedere altresì, con gli stessi poteri attribuiti alle Commissioni permanenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 143 e 144 del presente Regolamento.

La Giunta si suddivide in tre Comitati per:

- a) la tutela dell'ambiente naturale;
- b) la salvaguardia del suolo;
- c) la difesa dagli inquinamenti.

La Giunta nomina nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari. Ciascun Comitato nomina un Presidente.